

Ambiente, entra in scena il Testo unico

Maxi riordino per le ricadute ecologiche delle attività produttive

ROMA ■ Il Codice ambientale è operativo. A eccezione delle norme contenute nella parte secondaria (valutazione dell'impatto ambientale di singole opere e dei piani e programma) la nuova disciplina contenuta nel decreto legislativo 152/06 è entrata in vigore oggi, 29 aprile. Sono infatti giunti al termine i quindici giorni di *vacatio legis* previsti tra la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» e la sua entrata in vigore: il Codice dell'ambiente è apparso sul Supplemento Ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006. In tempo utile, come già segnalato sul Sole-24 Ore e come ricordiamo più ampiamente nella pagina successiva, per intervenire sull'obbligo del «Mud», la dichiarazione ambientale che da subito — il termine di presentazione è martedì prossimo, 2 maggio — non viene più richiesto a circa 150mila soggetti.

Il maxi-decreto (supera le 700 pagine ed è composto da 318 articoli e 45 allegati) interviene su un ventaglio molto vasto di settori: valutazione d'impatto ambientale

(Via), valutazione ambientale strategica (Vas), autorizzazione ambientale integrata (Ippc), difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque, gestione delle risorse idriche, rifiuti, bonifica

Sono stati individuati sette nuovi bacini idrografici

dei siti inquinati, tutela dell'aria, danno ambientale. Nel grafico qui accanto sono state riepilogate le materie interessate, suddivise secondo la decorrenza.

Sono molte le novità previste da un provvedimento che in molti casi modifica profondamente la normativa precedente. Accolto positivamente dalle imprese, è stato invece fortemente criticato dalle associazioni ambientaliste e dalle Regioni. Diverse autonomie hanno deciso di impugnarlo di fronte alla Corte costituzionale: a dare il via sono state Calabria ed Emilia-Romagna, ma probabilmente se ne aggiungeranno altre (il parere dato a gennaio dalla Conferenza Stato-Regioni era stato negativo). Vediamo alcune delle innovazioni più rilevanti.

Via e Vas. Il decreto legislativo recepisce la direttiva 2001/42/Ce sulla Vas e introduce nell'ordinamento statale italiano la valutazione ambientale dei piani e programmi di opere (molte Regioni, con proprie leggi, lo hanno già fatto). La valutazione ambientale delle singole opere (Via) viene invece anticipata al progetto preliminare, che deve contenere l'esatta indicazione delle aree impegnate e delle caratteristiche prestazionali delle opere.

Sia le norme sulla Via che quelle sulla Vas entrano in vigore il 12 agosto, per consentire a Regioni e Province autonome di dettare la propria normativa o adeguare quella esistente. In assenza di regole regionali valgono quelle statali. A entrare in vigore subito è invece l'articolo 49 che

riguarda la costituzione e il funzionamento della Commissione tecnico-consulativa incaricata di svolgere le valutazioni ambientali. In pratica i membri delle attuali commissioni Via entreranno nella nuova Commissione.

Difesa del suolo e tutela delle acque. Individuati sette nuovi bacini idrografici (oltre al bacino pilota del Serchio). Per ciascun bacino viene istituita una nuova Autorità distrettuale (quelle vecchie sono soppresse a partire dal 30 aprile). Il 4 maggio è prevista la prima riunione presso il ministero dell'Ambiente dei Comitati istituzionali delle nuove Autorità.

Rifiuti e bonifiche. Le nuove norme in materia di rifiuti si applicano fino al completamento delle operazioni di recupero, ossia fino a quando non sono più necessari trattamenti perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possano essere utilizzati in un processo industriale o venduti come materia prima secondaria o combustibile, a patto che il detentore non se ne disfi o non abbia deciso di farlo. Il Codice disciplina nel dettaglio e aumenta il peso degli accordi di programma, che devono essere promossi dalle pubbliche amministrazioni e possono essere stipulati con i soggetti economici e le associazioni di categoria. L'obiettivo è favorire il recupero dei rifiuti e l'utilizzo delle materie prime seconde e dei combustibili ottenuti dagli scarti. Accordi di programma relativi a interi setto-

ri economici e produttivi possono essere, inoltre, stipulati con il ministero dell'Ambiente.

Un capitolo a parte merita la Tarsu, di cui riferiamo in dettaglio nella pagina successiva: il Codice modifica infatti le disposizioni sulla classificazione dei rifiuti prodotti da imprese e attività commerciali, con effetti sul tributo comunale.

Per quanto riguarda le bonifiche, due le novità più importanti: il ruolo cardine assegnato all'analisi del rischio nella decisione degli interventi da realizzare e il concetto di messa in sicurezza operativa che riguarda i siti con attività in esercizio. Deve garantire «un'adeguata sicurezza sanitaria e ambientale e impedire un'ulteriore propagazione dei contaminanti». La bonifica o messa in sicurezza permanente viene però rinviata al momento della cessazione dell'attività.

Emissioni in atmosfera. Cambiano i valori limite per le emissioni. Il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa sarà comunque graduale (si veda, più in dettaglio, l'articolo qui accanto).

Risarcimento del danno. Il Codice dà al ministero dell'Ambiente la possibilità di emanare ordinanze di ripristino ambientale immediatamente esecutive. Se questo non viene fatto il ministero può, con un'altra ordinanza, ingiungere il pagamento di una somma pari al valore economico del danno.

BIANCA LUCIA MAZZEI



Il calendario dell'entrata in vigore

OGGI, SABATO 29 APRILE 2006

Disposizioni comuni (parte prima)

- Definisce le finalità del decreto legislativo e detta i criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi

Difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche (parte terza)

- Individuazione di sette nuovi distretti idrografici (più un distretto pilota)
- Per ogni distretto viene istituita un'Autorità di bacino distrettuale. Le vecchie Autorità (quelle previste dalla legge 183/1989 cessano di operare il 30 aprile 2006)
- I piani di bacino vanno sottoposti a Vas in sede statale. Sono strumenti conoscitivi, normativi e tecnico-operativi mediante i quali vengono pianificate e programmate le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque
- Le disposizioni dei piani di bacino hanno carattere immediatamente vincolante
- In attesa dell'approvazione del piano di bacino le autorità adottano misure di salvaguardia vincolanti ed efficaci fino al varo del piano e, comunque, per non più di tre anni
- Nell'ambito della salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, le Regioni individuano le aree di salvaguardia, distinte in zone di tutela (almeno 10 metri dal punto di captazione), zone di rispetto e zona di protezione
- Istituita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti che sostituisce il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio sui rifiuti

Gestione dei rifiuti (parte quarta)

- Le norme sulla gestione dei rifiuti si applicano fino al completamento delle operazioni di recupero
- I soggetti economici e le associazioni di categoria possono stipulare con il ministero dell'Ambiente accordi di programma, anche relativi a interi settori economici e produttivi, per definire i metodi di recupero dei rifiuti destinati all'ottenimento di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti
- L'obbligo di presentazione del Mud non riguarda più chi produce rifiuti non pericolosi. L'obbligo rimane quindi per le imprese che producono rifiuti pericolosi e per chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto rifiuti, ovvero svolga le operazioni di recupero e di smaltimento
- Chi trasporta rifiuti propri non pericolosi come attività ordinaria e regolare e pericolosi sotto i 30 chili/libri al giorno deve iscriversi con una procedura semplificata all'Albo dei gestori ambientali (che sostituisce l'Albo gestione rifiuti)
- La normativa sui rifiuti non si applica a chi trasporta o utilizza materie prime secondarie, combustibili o prodotti, a meno che non se ne distino

Bonifica dei siti inquinati (parte quarta)

- L'analisi del rischio diventa il perno su cui si basano le decisioni sugli interventi di bonifica o messa in sicurezza
- Introdotta la messa in sicurezza operativa. Riguarda gli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di protezione per le persone o per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività
- I responsabili dell'inquinamento possono stipulare con le amministrazioni competenti accordi di programma per definire le modalità e i tempi di esecuzione degli interventi di bonifica
- Prevista una procedura semplificata per le aree contaminate che non superino i mille metri quadrati
- Le garanzie finanziarie per l'attività di bonifica non possono superare il 50% del costo complessivo dell'intervento
- Entro il 25 ottobre (180 giorni dall'entrata in vigore delle nuove norme) i soggetti interessati possono chiedere la rimodulazione degli obiettivi di bonifica già autorizzati sulla base dei criteri definiti dalle nuove norme. La norma fa salvi gli interventi già realizzati al 29 aprile

Emissioni in atmosfera (parte quinta)

- Riformulazione dei valori limite per le emissioni prodotte da impianti industriali, impianti termici civili e combustibili

Risarcimento danno ambientale (parte sesta)

- Per danno ambientale si intende qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale
- Per individuare, accertare e quantificare il danno, il ministero dell'Ambiente si avvale, attraverso convenzioni, di soggetti pubblici e privati
- Entro il 27 luglio un decreto deve stabilire i criteri per le attività istruttorie necessarie all'accertamento del danno e alla riscossione del risarcimento
- Per il risarcimento del danno ambientale il ministero dell'Ambiente ha il potere di emanare ordinanze immediatamente esecutive

SABATO 12 AGOSTO 2006

Valutazione ambientale strategica (parte seconda)

- Va effettuata durante la fase preparatoria dei piani e programmi e comunque, prima della loro approvazione
- Riguarda i piani e i programmi relativi ai settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli che prevedano la realizzazione di opere i cui progetti sono sottoposti a Via
- La Vas scatta anche per piani e programmi relativi alle zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e ai siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica
- L'esame viene effettuato dalla Commissione tecnico-consuliva Istituita presso il ministero dell'Ambiente
- Il rapporto ambientale individua, descrive e valuta gli effetti sull'ambiente e le possibili alternative dei piani e programmi
- La proposta di piano e il rapporto ambientale devono essere messi a disposizione delle altre autorità interessate e del pubblico che hanno 45 giorni per inviare osservazioni e pareri
- Il giudizio di compatibilità ambientale deve arrivare entro 60 giorni, dopodiché scatta l'intervento sostitutivo del Consiglio dei ministri che provvede entro 60 giorni. Se anche Palazzo Chigi tace il giudizio di compatibilità ambientale è negativo

Valutazione di impatto ambientale (parte seconda)

- La Via viene effettuata sui progetti preliminari che contengano l'esatta indicazione delle aree impegnate e delle caratteristiche prestazionali delle opere da realizzare
- La Via spetta al ministero dell'Ambiente per i progetti sottoposti ad autorizzazione statale e per quelli interregionali e transfrontalieri. In tutti gli altri casi la competenza è regionale
- Lo studio di impatto ambientale comprende la descrizione del progetto la valutazione degli effetti significativi sull'ambiente, comprese le alternative
- Il giudizio di compatibilità ambientale deve arrivare entro 90 giorni, dopodiché scatta l'intervento sostitutivo del Consiglio dei ministri che provvede entro 60 giorni. Se anche Palazzo Chigi tace il giudizio di compatibilità ambientale è negativo
- Entro 45 giorni dalla pubblicazione della notizia ogni soggetto interessato può presentare all'autorità competente osservazioni scritte sul progetto
- L'autorità competente può disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica che deve concludersi entro 60 giorni e sospende il termine di decorrenza di 90 giorni per il rilascio della Via

Aggiornate le regole per il contrasto all'inquinamento atmosferico

L'aria rinnova le autorizzazioni

È dedicata alla tutela dell'aria e alla riduzione delle emissioni in atmosfera la parte quinta del Codice dell'ambiente. Contiene le nuove norme sulle emissioni di impianti industriali e di impianti termici civili, sui Cov (composti organici volatili) e sui combustibili. Inoltre viene abrogato, tra gli altri, il Dpr 203/88, cioè il decreto cardine di tutta la prevenzione dall'inquinamento atmosferico di matrice industriale. Vediamo quindi, in rapida rassegna, come cambia la normativa.

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Dura 15 anni e va richiesta per installare un nuovo impianto oppure per il trasferimento o la modifica di uno esistente.

Per impianti sottoposti ad «Aia» (Autorizzazione integrata ambientale, di cui al Dlgs 59/05) il *placet* alle emissioni è compreso in tale autorizzazione.

Non necessitano di alcuna autorizzazione gli impianti indicati nella scheda qui a destra: in quei casi, però, le autorità competenti potranno chiedere una preventiva comunicazione di messa in esercizio. Le nuove norme non si applicano

agli inceneritori di rifiuti, per i quali valgono le regole del decreto legislativo 133/05.

Valori limite di emissione. Variano in relazione all'anno di messa in esercizio degli impianti soggetti agli obblighi, come specificato dall'allegato I alla parte V del nuovo provvedimento.

Periodo transitorio. I gestori degli impianti già autorizzati in base al Dpr 203/88 (esclusi quelli autorizzati in via generale) devono presentare alla Regione una nuova domanda entro questi termini: ■ dal 29 aprile 2006 al 31 dicembre 2010, per gli impianti anteriori al 1988; ■ tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2014, per gli impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati entro il 31 dicembre 1999; ■ tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, per gli impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati dal 1° gennaio 2000.

Le autorizzazioni di cui le imprese sono in possesso restano efficaci fino all'ottenimento della nuova autorizzazione, purché la domanda sia stata presentata nei termini; tuttavia le Regioni sono chiamate a emanare appositi calendari.

Deroghe. Come nella disciplina preventiva, sono previste semplificazioni sulle autorizzazioni per particolari categorie di

impianti a bassa potenzialità inquinante (elencate nella parte prima all'allegato IV). Le autorizzazioni semplificate, però, devono però essere attivate dalle Regioni.

Grandi impianti di combustione. Hanno regole particolari su valori limite, monitoraggio e controllo emissioni. L'applicazione delle nuove norme è declinata in base all'anno di messa in esercizio, secondo tre possibili casistiche: se gli impianti sono stati autorizzati dopo il 29 aprile 2006; se sono in esercizio da prima del 29 aprile 2006 ma dopo il 1998; oppure se sono in esercizio prima del 1998.

Impianti termici civili. La parte quinta del nuovo Codice dell'ambiente delinea anche la nuova disciplina delle emissioni in atmosfera riguardo gli impianti termici civili. A quelli con emissioni più inquinanti è riservata la disciplina prevista per gli impianti industriali a più basso impatto.

Agli impianti meno inquinanti, invece, è dedicata una disciplina più "leggera": si distinguono i casi in cui è necessaria la denuncia di installazione o modifica degli impianti, si valutano le caratteristiche tecniche e i valori massimi di emissione da rispettare, si esamina l'abilitazione che il personale addetto alla conduzione degli impianti termici deve possedere per poter esercitare la propria attività professionale.

PAOLA FICCO


PICCOLI IMPIANTI PRIVI DI ONERI

SENZA PERMESSO

IMPIANTI ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA

- impianti di combustione di potenza termica inferiore a 1MW (o a 0,3 MW, se alimentati a metano o gpl)
- impianti di combustione interni a impianti di gestione di rifiuti alimentati da gas di derivazione con potenza inferiore a 3 MW se autorizzati con comunicazione inizio attività ai sensi della legislazione sui rifiuti
- gruppi elettr. di cogenerazione tra 1 e 3 MW

- impianti di combustione connessi ad attività di stoccaggio di prodotti petroliferi di ridotte dimensioni e funzionamento
- impianti di emergenza e di sicurezza senza emissioni pericolose



LE ABROGAZIONI

LE PRINCIPALI NORME ABROGATE IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Dpr 203/1988 (norma quadro in materia di inquinamento dell'aria prodotto dagli impianti industriali)
- Dm 8 maggio 1989 (impianti di combustione con potenza termica entro i 50MW)
- Dm 12 luglio 1990 (linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti e disciplina per impianti di combustione con potenza termica entro i 50MW)

- Dpcm 21 luglio 1989 (impianti con emissioni a ridotto inquinamento, procedure agevolate)
- Dpr 25 luglio 1991 (impianti con emissioni a ridotto inquinamento, procedure semplificate)



Il nulla osta per gli impianti dura 15 anni